SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1378)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1978

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere

ONOREVOLI SENATORI. — L'incidente aereo del 3 marzo 1977, nel quale hanno perso la vita oltre a sei militari, tra ufficiali e sottufficiali, trentotto allievi del primo anno dell'Accademia navale, ha posto in evidenza la mancata inclusione tra i destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico, istituito con regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, dei suddetti allievi, nonchè degli allievi di scuole e collegi militari, in relazione al loro particolare *status* che non ne consente l'individuazione quali dipendenti militari o civili dello Stato.

La gravità dell'incidente di Pisa e la perdita di un numero così rilevante di giovani vite impone una pausa di riflessione sulla adeguatezza delle attuali misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico corrisposto sulla base delle vigenti leggi.

Lo specifico istituto dell'indennizzo privilegiato aeronautico, previsto quale forma assicurativa a carico dell'Amministrazione per la particolare rischiosa attività di volo, oltre le difficoltà burocratiche che ne ritardano sensibilmente la corresponsione, si rivela, in relazione al livello di inflazione, di misura assolutamente inadeguata al fine per il quale è stato a suo tempo istituito.

D'altra parte è da tener presente che ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, viene consentita, per i voli di servizio su linee aeree civili, una copertura assicurativa, con premio a carico dell'Amministrazione, di un massimale pari a

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dieci volte lo stipendio annuo lordo del dipendente.

Al superamento del problema sopra indicato si intende provvedere con l'unito disegno di legge. In particolare:

l'articolo 1 estende agli allievi del primo anno dell'Accademia navale e agli allievi delle scuole e collegi militari le vigenti disposizioni di legge in materia di indennizzo privilegiato aeronautico, provvedendo nel contempo ad adeguare le misure al tasso di inflazione intervenuto;

l'articolo 2 prevede la possibilità di anticipare a fondo scorta, agli aventi titolo, i nove decimi di quanto complessivamente loro spettante;

l'articolo 3 stabilisce che i benefici previsti dal disegno di legge decorrono dal 1° gennaio 1977;

l'articolo 4 stabilisce che all'onere derivante dalla legge proposta, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 1.200 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

Art. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subìto l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1978 valutato in lire 1.200 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.